

Prot.: \_\_\_\_/CN

Contarina Spa

Sede in Spresiano – Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E \_\_\_\_\_ PER  
LA FORNITURA DI CONTENITORI DA \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_  
LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

**- LOTTO N. \_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: =====

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ di Contarina Spa (d'ora in avanti anche solo **Contarina**) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della delibera C.d.A. del \_\_\_\_\_; =====

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, giusto l'atto \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_ (se del caso: mandataria del R.T.I. con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, raggruppamento costituito con atto \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ed attuale sede amministrativa in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, d'ora in avanti denominata anche e semplicemente

**Appaltatore;** =====

### **PREMESSO CHE**

- Contarina Spa è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria "*in house providing*" del servizio gestione rifiuti; =====

- nell'ambito della suddetta attività di gestione dei rifiuti, Contarina Spa ha la necessità di acquistare la fornitura di n. \_\_\_\_<sup>1</sup> per la raccolta differenziata dei rifiuti; =====

- con delibera consiliare del 25/07/2016 il C.d.A. approvava la documentazione di gara e indiceva la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto in oggetto; =====

- con atto direttoriale prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_, scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha valutato le n. \_\_\_\_ offerte pervenute per il lotto in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da \_\_\_\_\_; =====

- con propria delibera del \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_, il C.d.A. prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in via definitiva l'appalto in oggetto a \_\_\_\_\_; =====

- in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_ Contarina Spa comunicava ai partecipanti l'esito della procedura di gara in parola; =====

---

<sup>1</sup> Indicare numero, tipologia dei beni oggetto del lotto in parola

- - alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato; =====

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione necessaria alla stipula del presente contratto<sup>2</sup>; =====

**Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione**

**delle parti tradurre in formale contratto la reciproca**

**volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:**

art. 1) **PREMESSA.** - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

art. 2) **OGGETTO.** - Contarina affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione in appalto della fornitura, con carattere di somministrazione, delle seguenti attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti: =====

n. \_\_\_\_\_. =====

n. \_\_\_\_\_.<sup>3</sup> =====

I quantitativi sopra indicati si intendono meramente indicativi e stimati per coprire il fabbisogno annuo di Contarina. =====

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CSA e dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del

---

<sup>2</sup> Ovvero: "al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge;"

<sup>3</sup> Indicare quantità e tipologia delle attrezzature del lotto in oggetto

presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo, agli atti di Contarina. =====

art. 3) **DURATA.** La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi dal primo ordine di fornitura. =====

art. 4) **IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -**

L'importo contrattuale è pari ad Euro \_\_\_\_\_, (diconsi \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) + IVA, calcolato come prodotto del numero di attrezzature stimato per il lotto di riferimento e il prezzo unitario onnicomprensivo offerto in sede di gara che è il seguente: =====

\_\_\_\_\_ : €/cad \_\_\_\_\_ + Iva;

\_\_\_\_\_ : €/cad \_\_\_\_\_<sup>4</sup> + Iva;

Contarina liquida con fondi propri all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato. =====

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l'Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000,00, procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. ==

---

<sup>4</sup> Indicare estremi del bene e relativo prezzo unitario di fornitura

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN \_\_\_\_\_.

I soggetti delegati dall'Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono: \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni variazione relativa ai suddetti dati.

art. 5) **INADEMPIMENTI E PENALITA'**. – Contarina vigila sulla corretta esecuzione contrattuale da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile dell'applicazione delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell'art. 5 del Capitolato. Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le proprie giustificazioni per iscritto.

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto

termine, Contarina procede all'applicazione delle penali come sopra determinate. =====

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui le forniture non siano effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore. =====

L'importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta dall'Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. =====

art. 6) **RISOLUZIONE CONTRATTUALE.** – Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno: =====

a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore; =====

b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto; =====

c) comportamenti fraudolenti (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o stato di insolvenza dell'Appaltatore; =====

d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina Spa, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia della fornitura; =====

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016; =====

- f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; =====
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo; =====
- h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata; =====
- i) per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; =====
- l) per violazione della clausola 231 di cui al successivo art. 13. =====

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. =====

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. =====

art. 7) **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'APPALTO.** – Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per *factum principis* (es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), Contarina non fosse più gestore degli attuali servizi ad essa in capo, il presente contratto potrà essere dichiarato risolto su istanza di Contarina, a far data dall'efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina non riconoscerà all'Appaltatore alcun indennizzo. =====

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =====

art. 8) **ESECUZIONE D'UFFICIO.** – Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle prestazioni, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può eseguire d'ufficio le attività necessarie al regolare andamento dell'appalto, rivolgendosi ad altro operatore economico. =====

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette attività, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

art. 9) **INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE.** - In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto. =====



Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale. =====

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. =====

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso. =====

art. 10) **GARANZIA DEFINITIVA.** - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/16 pari al \_\_% dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un massimale di Euro \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in data \_\_/\_\_/\_\_, con conseguente automatico svincolo della cauzione

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara. =====

A seguito del progressivo svincolo parziale della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve subitamente consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. =====

art. 11) **DOMICILIO CONTRATTUALE.** - Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. =====

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell'Appaltatore a Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV). =====

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge. =====

art. 12) **SPESE CONTRATTUALI.** - La stipula del presente contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Consta la presente scrittura privata di n. \_\_ fogli. =====

art. 13) **CLAUSOLA 231.** - Preso atto dell'avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 231, l'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico. =====

art. 14) **NORME DI RINVIO.** - Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed in quanto applicabili, *in primis* il D.Lgs. 50/2016. =====

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole: =====

- articoli del C.S.A.: art. 3 ("Collaudo"), art. 5 ("Penali"), art. 7 ("Oneri a carico dell'Appaltatore"); art. 10 ("Risoluzione del contratto e recesso"), art. 11 ("Pagamenti"), art. 12 ("Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente"). =====

- articoli del presente contratto: art. 4 ("Importo contrattuale e pagamento"), art. 5 ("Inadempimenti e penalità"), art. 6 ("Risoluzione contrattuale"), art. 7 ("Risoluzione anticipata dell'appalto"), art. 8

(“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”), art. 13 (“Clausola 23 I”), =====

L’APPALTATORE

IL \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_